

0027402 | 15/09/2016

P_AP | RP_AP | ZSA | A

Ing. Palma

20 SET 2016

Da: <certificata@pec.getasrl.it>
Data: giovedì 15 settembre 2016 16:46
A: "Provincia Settore Ambiente " <ambiente.provincia.ascoli@emarche.it>
Allega: Controdeduzioni a osservazioni.pdf.p7m.p7m
Oggetto: Procedimento unico VIA-AIA per ampliamento vasca III discarica G.E.T.A. - Procedura di V.I.A. ai sensi della LR 3/2012 e art. 23 D.Lgs. 152/06 - INVIO CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONI ex art. 13 co.3 L.R. 3/2012

Procedimento unico VIA-AIA per ampliamento vasca III discarica G.E.T.A. - Procedura di V.I.A. ai sensi della LR 3/2012 e art. 23 D.Lgs. 152/06 - INVIO CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONI ex art. 13 co.3 L.R. 3/2012

Con la presente siamo ad inviare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute relative al procedimento in oggetto.

Cordiali saluti.

G.E.T.A. S.R.L.
Ivan Brandimarte

15/09/2016

REGIONE MARCHE



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



COMUNE DI ASCOLI PICENO



DISCARICA DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
"D1 - Deposito sul o nel suolo" - allegato B D.Lgs. 152/06

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Progetto Ampliamento VASCA III

elaborato	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ALLA V.I.A.	scala
VIA_INT_REL_01		
REV 0		
data SET_2016		

Committente

**G.E.T.A. SRL**

Sede Legale_ C.so Spalazzi, 7 64010 Ancarano (TE)
 Sede Operativa_ Via Piemonte, 26 63100 Ascoli Piceno (AP)
 Località Alta Valle del Bretta, SNC 63100 Ascoli Piceno (AP)
 Recapiti_ tel/fax +39 0736 255013 tel sede operativa +39 0736 268184
 E-mail_ info@getasrl.it
 Web_ www.getasrl.it

Progettisti

Studio Tecnico Dott. Ing. Giuliano Tartaglia

Indirizzo_ Via del Commercio, 30 63100 Ascoli Piceno (AP) Italy
 Recapiti_ +39 0736 343806 +39 329 0589546
 E-Mail_ giuliano.tartaglia@ciaconsulsrl.it
 giuliano.tartaglia@ingpec.eu
 Web_ www.ciaconsulsrl.it

RESPONSABILE PROGETTAZIONE

DOTT. ING. GIULIANO TARTAGLIA

COLLABORATORI

DOTT. ING. MARCO TARTAGLIA

DOTT. ING. AGNESE PACI

Studio di Geologia e Geotecnica Dott. Giovanni Mancini

Indirizzo_ Via Vidacilio, 4 63100 Ascoli Piceno (AP) Italy
 Recapiti_ +39 0736 261488 +39 339 5669889
 E-Mail_ info@geomancini.it

N. REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO	REALIZZATO	VERIFICATO
0	Settembre_2016	Prima emissione	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



INDICE

1. Premessa	2
2. Controdeduzioni alle Osservazioni Pervenute dalla società Ascoli Servizi Comunali	3
2.1 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO "SULLA ASCOLI SERVIZI COMUNALI E SULL'INTERESSE AD OPPORSI ALL'AMPLIAMENTO DELLA VASCA III DELLA DISCARICA DI G.E.T.A. S.R.L.	3
2.2 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO "SULLA VIOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI"	3
2.3 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO "SUL PIANO D'AMBITO"	5
2.4 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO "SULLA VIABILITÀ"	7
2.5 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO "ASSENZA DEL PROGETTO NELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE"	10
2.6 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO "CARENZA E NON CONFORMITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO – MANCANZA DEL GRADO DI DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI D.P.R. N. 207 DEL 5.10.10"	11
2.7 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO "RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI DISCARICHE PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (D.LGS. 36/2003)"	13
2.8 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO "IL PROGETTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISCARICA E NON UNA SOTTOCATEGORIA"	17
3. Conclusioni	22



1. PREMESSA

Il presente documento è elaborato al fine di rispondere alle osservazioni riguardanti il procedimento unico VIA-AIA per la realizzazione dell'ampliamento della vasca III di discarica della G.E.T.A. SRL, osservazioni pervenute ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 c.3 della L.R. Marche n. 3/2012.

Si risponderanno a tutte le osservazioni pervenute da:

- Ascoli Servizi Comunali (osservazioni identiche a quelle del Comune di Ascoli Piceno);

nonostante le stesse siano pervenute oltre i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione (16.06.2016), limite temporale imposto dalla normativa vigente in materia di V.I.A. (osservazioni protocollate alla Provincia di Ascoli Piceno il 17.08.2016 prot. 25321).

Come si sottolineerà dettagliatamente nel corso della relazione di risposta, le osservazioni pervenute risultano essere, purtroppo, pretestuose e mirate esclusivamente a creare confusione nei cittadini.

In rosso verranno evidenziate le citazioni delle osservazioni pervenute.



2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA SOCIETÀ ASCOLI SERVIZI COMUNALI

2.1 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO “SULLA ASCOLI SERVIZI COMUNALI E SULL'INTERESSE AD OPPORSI ALL'AMPLIAMENTO DELLA VASCA III DELLA DISCARICA DI G.E.T.A. S.R.L.

Non si risponde puntualmente alle osservazioni contenute nel punto suddetto in quanto trattasi di osservazioni che non sono attinenti al progetto oggetto del procedimento di V.I.A..

Si ricorda alla Ascoli Servizi Comunali che la possibilità di fare osservazioni ai progetti soggetti a procedimento di V.I.A., ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L.R. 3/2012, è mirata ad ottenere “nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi” al fine di facilitare ed aiutare l'autorità competente alla valutazione del procedimento.

Al contrario, le osservazioni contenute in questo primo punto non forniscono alcun elemento conoscitivo e/o valutativo ulteriore all'autorità competente ma trattasi di osservazioni su altre realtà e procedimenti che non hanno alcun nesso con il progetto in oggetto.

2.2 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO “SULLA VIOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”

La società “Ascoli Servizi Comunali” afferma quanto segue.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, relativamente alla Provincia di Ascoli Piceno, ritiene il polo di Reluce (ove è sita la discarica di rifiuti urbani) strategico per la gestione dei rifiuti urbani dell'intero territorio provinciale, mentre non menziona in alcun modo la discarica sita in località Alto Bretta.



In particolare, infatti, il punto 1.3.7. (Recenti orientamenti delle Amministrazioni Provinciali in materia di pianificazione della Gestione dei Rifiuti) del Piano Regionale, nella sezione relativa alla Provincia di Ascoli Piceno prevede espressamente che “[...] il Polo tecnologico Relluce in Comune di Ascoli Piceno risulta strategico per l'intero territorio provinciale; in tale polo è presente l'unico impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ove vengono abbancati tutti i rifiuti prodotti in Provincia opportunamente trattati nell'adiacente impianto di trattamento meccanico biologico. [...]”.

La discarica di Geta s.r.l. non viene minimamente citata anche nella misura in cui è un impianto pensato, costruito e gestito per volumi e qualità di rifiuti speciali pericolosi.

A riguardo, si sottolinea che il Piano Regionale di Gestione Rifiuti allegato da Ascoli Servizi Comunali alle osservazioni non è più vigente, in quanto è stato approvato il nuovo PRGR in data 14.04.2015 che va a sostituire il vecchio PRGR di cui al D.A.C.R. n. 284 del 15.12.1999 e ss.mm.ii..

Il nuovo PRGR, che è stato approvato quando ancora era in piedi l'iter autorizzativo della vasca VI, fa ancora riferimento al sito di Relluce dicendo che vi è in corso un procedimento autorizzativo per un ulteriore volumetria di 1.100.000 m³.

Ovviamente, il PRGR (che, ad ogni modo, è solamente un piano di indirizzo e non vincolante) dovrebbe essere aggiornato alla luce dell'esito finale negativo dell'iter autorizzativo della vasca VI, conseguente a valutazioni negative sia dal punto di vista ambientale che di stabilità (pareri negativi di ARPAM e Genio Civile) e alle nuove prescrizioni contenute nel PRG di Ascoli Piceno divenuto vigente a Gennaio 2016 che esclude categoricamente la possibilità di nuovi ampliamenti per il sito di discarica di Relluce.

Per cui è venuta meno la possibilità di abbancare ulteriori 1.100.000 m³ di RSU come indicato dal nuovo PRGR.

Riteniamo che, dal momento che non vi sono più iter autorizzativi in corso per la discarica di Relluce, è chiaro che siano venuti a mancare i presupposti descritti nel PRGR e risulta conseguentemente evidente che, ad oggi, il sito di Relluce non sia più in grado di smaltire in discarica rifiuti solidi urbani.

Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti è un piano di indirizzo ma non è in alcun modo vincolante, quindi riteniamo che il fatto che la G.E.T.A. non sia citata in suddetto Piano non voglia



dire che la escluda a priori dalla possibilità di realizzazione di volumetrie di RSU nel proprio polo ecologico.

Riguardo al fatto che, secondo Ascoli Servizi Comunali, la “discarica di Geta S.r.l. non viene minimamente citata anche nella misura in cui è un impianto pensato, costruito e gestito per volumi e qualità di rifiuti speciali pericolosi” si intende sottolineare l'infondatezza di tale osservazione in quanto la G.E.T.A. è prevista e riconosciuta dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti come discarica sia per rifiuti pericolosi che per non pericolosi ed ha sempre smaltito sino a qualche anno fa rifiuti non pericolosi (vedasi Decreto AIA n. 37/VAA-08 del 31/03/2008). Si riporta di seguito la citazione del “Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti: aggiornamento Piano di gestione dei rifiuti urbani – Programma di gestione dei rifiuti speciali” (pag. 10 cap. 3, punto 3.2, visionabile e verificabile tramite il link: http://www.provincia.ap.it/pagina696_piano-di-provinciale-gestione-rifiuti.html).

Da oltre un decennio è attiva sul territorio provinciale una discarica per rifiuti speciali classificata secondo la precedente nomenclatura come discarica di seconda categoria tipo B presso la quale possono essere smaltiti sia rifiuti speciali pericolosi che non pericolosi.

L'impianto di proprietà della società GETA, sito in località Alto Bretta del Comune di Ascoli Piceno, è affiancato da un impianto di stoccaggio preliminare e da un impianto di trattamento, attualmente in costruzione, per l'inertizzazione dei rifiuti. Nell'insieme, le attrezzature presenti nell'area costituiscono un polo di smaltimento, in grado di assicurare, una volta completate le opere costruttive del trattamento e la realizzazione del progetto di adeguamento della discarica alla direttiva comunitaria, lo smaltimento definitivo di rifiuti speciali nel pieno rispetto delle normative ambientali.

2.3 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO “SUL PIANO D'AMBITO”

La società Comune di Ascoli Piceno, riguardo al Piano d'ambito dichiara quanto segue.



Ulteriore motivo che preclude al rilascio dell'autorizzazione sul progetto presentato dalla ditta Geta s.r.l. è rappresentato dalla mancata adozione del Piano d'Ambito da parte dell'ATA dell'ATO n. 5 – Ascoli Piceno.

A tal fine si rimarca infatti che nell'ambito del sopracitato procedimento amministrativo di VIA-VAS-AIA relativo alla realizzazione della vasca n. 6 presso il Polo di Relluce - attivato su istanza della Ascoli Servizi Comunali s.r.l. - l'ATA si è fortemente opposta alla realizzazione del progetto rimarcando la necessità di interrompere l'iter procedimentale al fine di poter approvare il Piano d'Ambito di propria competenza.

In particolare l'ATA – attraverso il suo Presidente rappresentato dal Presidente della Provincia di Ascoli – manifestava che:

- **“la volontà dell'ATA ... è quella di approvare quanto prima il Piano d'Ambito per la gestione dei Rifiuti, strumento strategico di pianificazione territoriale e adempimento fondamentale ... all'interno del quale eventualmente sarà previsto un nuovo impianto di smaltimento”;**

- **nonché la “necessità di interrompere il procedimento in corso per dare la priorità alla fase programmatica di stretta competenza dell'ATA”.**

Ebbene, se quanto sopra – ovvero la necessità di interrompere il procedimento in attesa dell'adozione del Piano d'Ambito - valeva per il progetto presentato dalla Ascoli Servizi, **allo stesso identico modo deve necessariamente valere anche per quello relativo alla realizzazione dell'ampliamento della vasca III presso la discarica di Alto Bretta presentato da Geta s.r.l.**

Invero, procedendo diversamente si determinerebbe un'inammissibile ed evidente disparità di trattamento tra due soggetti operanti nel medesimo settore.

A riguardo si sottolinea che, stando a quanto riportato nella Determina del Dirigente della Provincia di Ascoli Piceno – settore Urbanistica – Genio Civile – Tutela ambientale n. 1923 del 04.08.2015 con cui è stata rigettata la domanda di variante sostanziale di Ascoli Servizi Comunali consistente nella realizzazione della vasca VI di discarica, le motivazioni e le problematiche che hanno portato alla bocciatura del progetto della vasca VI di Relluce sono innumerevoli e di gravità molto più rilevanti rispetto alla mancata redazione e approvazione del Piano d'ambito.

Infatti, l'iter procedimentale non è stato affatto interrotto “al fine di poter approvare il Piano d'ambito” come asserito da Ascoli Servizi Comunali, ma si è concluso negativamente



per motivazioni di tipo tecnico sulla fattibilità del progetto presentato. A riguardo si invita ad una più attenta lettura della Determina Dirigenziale sopra citata.

Dunque, dato che l'iter procedimentale non è stato affatto interrotto per le motivazioni esposte da Ascoli Servizi Comunali, non vediamo la necessità di una interruzione per il procedimento della G.E.T.A. di cui in oggetto e non vediamo nessuna "disparità di trattamento tra due soggetti operanti nello stesso settore" così come asserito dal Comune.

Riguardo le ulteriori considerazioni sul Piano Regionale di Gestione Rifiuti si rimanda alle controdeduzioni riportate nel punto precedente.

2.4 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO "SULLA VIABILITÀ"

A riguardo, Ascoli Servizi Comunali dichiara quanto segue.

In aggiunta a quanto sopra, alla luce del fatto che nella Relazione Tecnica di Progetto presentata dalla Ditta Geta s.r.l., tra i codici CER che si intendono avviare allo smaltimento si rinvencono anche i rifiuti derivanti dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani – deve evidenziarsi che il progetto in esame non può ulteriormente essere autorizzato in quanto in tal modo si autorizzerebbe, di fatto, un imponente trasporto di rifiuti urbani – dal polo di Relluce alla discarica di Alto Bretta – su strade totalmente inadeguate al transito di camion contenenti tale tipo di rifiuti.

Nello specifico, infatti, i mezzi si troverebbero a percorrere un tragitto di ben 15+15 km all'interno di zone abitate del Comune di Ascoli Piceno, attraverso il necessario transito della SS4.



Ebbene, è evidente che tale situazione oltre che mettere a repentaglio l'igiene e la salubrità pubblica - in quanto, come detto, il trasporto si svolge attraverso zone abitate - è palesemente in contrasto con gli artt. 200 D.Lgs. 152/2006 e 1 della L.R. Marche 24/2009 nonché al principio di precauzione i quali impongono sia una riduzione della movimentazione dei rifiuti che una accurata valutazione della viabilità.

In particolare, infatti:

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 D.Lgs. 152/2006 *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità ..."*
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 200 D.Lgs. 152/2006 viene previsto che *"1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:*
 - a) *[...]*
 - b) *adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 L.R. Marche 24/2009 è inoltre previsto che *"1. La presente legge, ... disciplina la gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale, ...al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici ed in particolare di:*
 - [...]*
 - e) *ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti appropriati, prossimi al luogo di produzione, che utilizzino metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente;*
- [...]"*.

Riteniamo che le affermazioni sopra riportate siano infondate in quanto:

- Le strade che Ascoli Servizi Comunali definisce *"totalmente inadeguate al transito di camion contenenti tale tipo di rifiuti"* sono state già definite adeguate dalle autorità competenti per il transito di mezzi pesanti trasportanti rifiuti speciali, ben più pesanti dei rifiuti solidi urbani, visto che il polo della G.E.T.A. è attivo ed autorizzato da più di 25 anni;



- L'unica alternativa ad oggi esistente allo smaltimento dei RSU nel polo ecologico della GETA è lo smaltimento degli stessi nella discarica di Fermo. Ciò comporterebbe un aumento enorme dei costi e delle problematiche legate alla movimentazione dei rifiuti rispetto alla soluzione GETA. Sottolineiamo ancora una volta che non ci risulta sia possibile, ad oggi, smaltire i RSU nel sito di Relluce, in quanto non vi sono volumetrie disponibili e il nuovo PRG vigente di Ascoli Piceno lo esclude da qualsiasi tipo di intervento di ampliamento.

Più avanti, Ascoli Servizi Comunali dichiara quanto segue.

Invero, ad oggi, il trasporto dei rifiuti dal polo di Relluce alla discarica della Geta - svolto dalla Picenambiente Spa - ha comportato l'effettuazione di circa n. 7000 viaggi annui attraverso zone abitate e con viabilità non efficiente. E' stato inoltre calcolato che tali viaggi stanno comportando, oltre ad enormi disagi ai cittadini, anche un notevole impatto sull'ambiente sotto forma di emissioni in atmosfera, quantificate in 218736gr/anno di CO, 915120 gr/anno di NOx e 28272 gr/anno di PM10.

Ciò posto, si sottolinea, inoltre, che l'evidente illegittimità che caratterizzerebbe tale trasporto sarebbe destinata a perdurare nel tempo, cioè anche successivamente al termine di efficacia delle ordinanze emergenziali sopra indicate, stante che tutti i rifiuti urbani dell'ATO 5 - da cui poi originano la maggior parte dei rifiuti oggetto di istanza - dovrebbero in ogni caso necessariamente subire un previo trattamento presso l'impianto TMB di Relluce - che si rimarca, è di proprietà della Ascoli Servizi - e quindi percorrere il medesimo tragitto.

Con riguardo all'impianto TMB insistente presso il Polo di Relluce, si evidenzia infatti che - contrariamente a quanto asserito dalla Regione Marche con DGR n. 513 del 2015 e prontamente impugnata dalla Ascoli Servizi Comunali - il medesimo in realtà è nella piena e legittima proprietà della Ascoli Servizi Comunali, senza che sullo stesso la Regione e l'ATA possano vantare alcun tipo di diritto.

Pertanto, anche per le ragioni appena espresse si ritiene che il progetto presentato dalla ditta Geta s.r.l. non possa essere legittimamente autorizzato.

Lo Studio di Impatto Ambientale della G.E.T.A. contiene uno studio dettagliato, scientifico e quali-quantitativo degli impatti dovuti al transito dei mezzi per il trasporto dei rifiuti. Non è chiara in alcun modo, invece, l'affidabilità del calcolo riportato da Ascoli Servizi Comunali, dato che non vi è riportato né il procedimento eseguito per il calcolo, né il soggetto che ha effettuato il calcolo, trattasi di affermazioni prive di fondamento scientifico.



Si ribadisce che l'unica soluzione attualmente perseguibile in alternativa allo smaltimento nel polo della GETA è smaltire i rifiuti trattati nel TMB di Relluce presso la discarica di Fermo. Crediamo risulti superfluo descrivere l'aumento di inquinamento da traffico conseguente questa seconda soluzione alternativa alla "soluzione GETA" proposta con il progetto in oggetto.

2.5 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO "ASSENZA DEL PROGETTO NELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE"

Ascoli Servizi Comunali dichiara quanto segue.

Come sopra esposto, la discarica di proprietà della G.E.T.A. srl è stata autorizzata, con Decreto regionale del Dirigente della P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 37/VAA_08 del 31.03.2008. A seguito delle condizioni emergenziali insorte nella Provincia di Ascoli Piceno la stessa ha autorizzato - in forza dei decreti sopra indicati - la G.E.T.A. Srl allo smaltimento dei *rifiuti non pericolosi* di origine urbana.

Nel decreti presidenziali emessi, è stato individuato un lotto di abbancamento dei *rifiuti urbani* quale lotto identificato come sottocategoria di discarica per *rifiuti non pericolosi* all'interno di discarica per *rifiuti pericolosi* ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DM 27.09.2010.

L'autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento della vasca III viene richiesta dalla G.E.T.A. Srl, così come previsto nei decreti emergenziali, come sottocategoria di *rifiuti non pericolosi*, sempre ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DM 27.09.2010.

Tale condizione è facilmente riscontrabile dalla lettura del progetto in cui è evidente la mancanza del rispetto dei criteri per applicare l'art. 8 comma 3 del DM 27.09.2010.

Infatti la G.E.T.A. srl, con la propria proposta ed in analogia a quanto concesso solo in presenza di una condizione di emergenza, indirizza la pianificazione per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi di origine urbana della Provincia di Ascoli Piceno (vedasi codici CER 191212, CER 190501, CER 190503, tipologie di rifiuti comprese nella 'miriade' di codici richiesti nell'autorizzazione per il nuovo lotto di rifiuti non pericolosi) andando contro quanto previsto dall'attuale normativa in riferimento alla programmazione e pianificazione dei rifiuti di origine urbana spettante agli Organi responsabili della programmazione e pianificazione previsti dalla legge.



Sinceramente non si capisce come e perché la società Ascoli Servizi Comunali giunga alla conclusione che *“è evidente la mancanza del rispetto dei criteri per applicare l'art. 8 comma 3 del DM 27.09.2010”*, in quanto non riporta alcuna motivazione a sostegno di tale tesi.

Si ricorda che il comma in questione recita quanto segue:

“Le autorità competenti possono autorizzare all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi”.

Per quanto ci riguarda, nel caso del progetto in oggetto si rientra pienamente nella casistica descritta da tale comma.

Inoltre data l'inesistenza del piano d'ambito non è precluso alla GETA di porre in atto iniziative anche nel campo degli RSU anche ai sensi dell'art. 41 della Costituzione: La libera Impresa.

2.6 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO “CARENZA E NON CONFORMITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO – MANCANZA DEL GRADO DI DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI D.P.R. N. 207 DEL 5.10.10”

A riguardo, Ascoli Servizi Comunali dichiara quanto segue.



Il progetto, presentato dal Proponente G.E.T.A. srl per la realizzazione dell'ampliamento della discarica per rifiuti speciali, non presenta la totalità degli elaborati così come previsto per un progetto definitivo ai sensi del D.P.R. n.207 del 5 Ottobre 2010 Art.li 24/32. Questo comporta l'impossibilità di avere una visione completa dell'intervento da realizzare in special modo per quanto concerne la valutazione degli impatti sia in termine di sicurezza sul luogo di lavoro nella realizzazione degli interventi che in fase di gestione della discarica.

In particolare sono mancanti:

- Calcoli delle strutture e degli impianti.
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

Sono del tutto mancanti gli elaborati relativi alle strutture in c.a. e di sostegno ed la carenza di documentazione ed elaborati grafici e tecnici non consente di conoscere le caratteristiche realizzative delle opere proposte e conseguentemente l'impossibilità di valutarne effettivamente gli impatti ambientali prodotti.

Vengono inoltre non specificate le caratteristiche descrittive, prestazionali e di collaudo degli elementi utilizzati, in modo particolare per quanto concerne il sistema di impermeabilizzazione della discarica che rappresenta l'aspetto ambientalmente più rilevante nella progettazione di una discarica.

Ciò che Ascoli Servizi Comunali dichiara è vero solo nel caso di contratti pubblici. Infatti, il DPR n. 207 del 5 Ottobre 2010 art.li 24/3 citato è il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Tra l'altro ci risulta necessario sottolineare il non approfondimento dello studio del progetto da parte della società Ascoli Servizi Comunali.

Infatti, il progetto in oggetto non presenta nessuna nuova struttura in c.a. rispetto a quanto esistente, approvato e realizzato.

Ci risulta impossibile capire di quali calcoli e di quali strutture stiano parlando.

Riguardo al sistema di impermeabilizzazione della discarica, lo stesso è ampiamente descritto negli elaborati progettuali e vi sono stati allegati i certificati di collaudo di quanto previsto dato che trattasi di tipologie di opere già realizzate. Anche qui, ci risulta impossibile capire di quali informazioni in più necessiti la società Ascoli Servizi Comunali.



2.7 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO “RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI DISCARICHE PER RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (D.LGS. 36/2003)”

A riguardo Ascoli Servizi Comunali dichiara quanto segue.

6.1 LA NORMATIVA PREVEDE ALL'ALLEGATO N.1 AL D.LGS. 36/2003 PUNTO 2.4.2 CHE :

“Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:

- *discarica per rifiuti non pericolosi: $k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$ e $s \geq 1 \text{ m}$;*
- *discarica per rifiuti pericolosi: $k \leq 1 \times 10^{-9} \text{ m/s}$ e $s \geq 5 \text{ m}$ ” (D.Lgs. 36/2003).*

Il sistema di impermeabilizzazione proposto sulle pareti sia costituito “con un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale compattato e che abbia caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e meccaniche presenti nella discarica” (D.Lgs. 36/2003), cosa che non risulta dalla verifica delle sezioni di progetto proposte e non sono esibiti studi circa il comportamento a lungo termine del rivestimento con spritz-beton, anche in conseguenza del contatto con il percolato prodotto dai rifiuti non pericolosi che potrebbe presentare caratteristiche chimiche aggressive; inoltre eventuali deformazioni della paratia e rilassamenti del terreno argilloso potrebbero nel tempo produrre lesioni dello strato di spritz beton con fuoriuscite di percolato non controllabili.

Riguardo alle preoccupazioni avanzate riguardo l'utilizzo dello spritz-beton per l'impermeabilizzazione della palificata, è necessario ricordare ad Ascoli Servizi Comunali che con la variante sostanziale in oggetto non è stata apportata alcuna modifica a quanto già valutato ed approvato con AIA n. 2055/GEN e ss.mm.ii.. L'utilizzazione dello spritz-beton in luogo della geomembrana in HDPE è una soluzione già stata proposta, valutata e approvata dall'Autorità competente e dallo stesso Comune nell'ambito del procedimento d'approvazione della vasca III di discarica e le successive varianti. Lo spritz-beton è stato ritenuto adeguato considerando il contatto con i rifiuti speciali pericolosi che producono un percolato molto più concentrato ed aggressivo rispetto a quello prodotto dai RSU. A maggior ragione sarà dunque idoneo all'impermeabilizzazione dei sub-lotti riservati ai RSU.



Ad ogni modo, nell'elaborato "PD_REL_01 Relazione tecnica di progetto" sono riportate le caratteristiche tecniche dello spritz-beton della vasca III, da cui si evince l'adeguatezza e la rispondenza di tale sistema alla normativa di settore.

Ancora, Ascoli Servizi Comunali dichiara quanto segue.

6.2 LA NORMATIVA PREVEDE ALL'ALLEGATO N.1 AL D.LGS. 36/2003 PUNTO 2.5 CHE:

"Il sistema di estrazione del biogas proposto sia tale da garantire la continua estrazione dello stesso, predisporre un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile. E' inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi.

In relazione a quanto previsto dalla legge non è stato, progettato né previsto alcun sistema atto a garantire l'efficienza della captazione del biogas nell'allontanamento del percolato dai pozzi di biogas solamente affermando che il rispetto della legge è possibile solamente mantenendo in efficienza il sistema di drenaggio del fondo vasca.

La normativa non impone un sistema di estrazione del percolato dai pozzi del biogas, infatti nell'allegato n. 1 del D.Lgs. 36/2003 punto 2.5 la norma afferma che: "è inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi". La G.E.T.A. ha un sistema di estrazione del percolato perfettamente efficiente, che garantisce il mantenimento del battente minimo all'interno dei pozzi di estrazione del percolato. Non vi sono mai stati in G.E.T.A. problematiche legate alla fuoriuscita di percolato dai pozzi del biogas.

Le modalità di gestione del biogas sono presenti a pag. 50 dell'elaborato "AIA_REL_03 Piano di gestione operativa", oltre che da pag. 61 a pag. 70 dell'elaborato "PD_REL_01 Relazione Tecnica di progetto" e negli elaborati grafici appositamente redatti.

Di seguito, Ascoli Servizi Comunali dichiara quanto segue.



6.3 LA NORMATIVA PREVEDE ALL'ALLEGATO N. 1 AL D.LGS. 36/2003 PUNTO 2.10 CHE

:

“Le modalità di copertura giornaliera siano effettuate “con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera può essere effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di odori”.

Il progetto prevede l'utilizzo di diverse tipologie di copertura giornaliera. In particolar modo viene indicato come materiale da utilizzare i rifiuti stabilizzati provenienti dall'impianto TMB attualmente gestito dalla Picenambiente.

E' inaccettabile che si riutilizzino tali rifiuti per effettuare la copertura giornaliera.

Inoltre l'indefinitività delle modalità di copertura giornaliera non consente di valutare gli impatti che tale fase gestionale induce nelle matrici ambientali.

Non è scritto in nessun elaborato presentato che si intendono utilizzare rifiuti provenienti dal TMB della PicenAmbiente come copertura giornaliera.

Il progetto non prevede assolutamente tale possibilità.

6.4 LA NORMATIVA PREVEDE ALL'ALLEGATO N.1 AL D.LGS. 36/2003 PUNTO 1.3 CHE :

“La modalità di gestione del percolato sia effettuato in modo che “Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.”

Il progetto non individua nel dettaglio la gestione del percolato prodotto indicando tra l'altro la pratica del ricircolo non consentita nella gestione ordinaria della discarica. La pratica del ricircolo del percolato proposta potrebbe provocare problemi di tipo ambientale e di stabilità del rifiuto. Inoltre, come previsto dalla normativa, non si riesce a capire come si possa rispettare il mantenimento del minimo battente di percolato (indicato in relazione tecnica a pag.40) inferiore ad un metro con la quantità di percolato che viene messa in ricircolo.

Inoltre le modifiche ai pozzi di percolato presentate in sede di variante non sostanziale ad ottobre 2015 non sono state autorizzate dalla Provincia.

Ci risulta opportuno sottolineare ancora una volta la superficialità con cui Ascoli Servizi Comunalni ha elaborato le osservazioni al progetto in oggetto.

Nella fattispecie, il progetto individua in maniera dettagliata e nei particolari le modalità di gestione del percolato, da pag. 38 a 59 dell'elaborato “PD_REL_01 Relazione Tecnica di



progetto" e nell'elaborato grafico "PD_EG_19 Gestione del percolato: planimetria rete di drenaggio e ricircolo del percolato, particolari pozzi di estrazione e ricircolo, particolari serbatoi di raccolta".

Dire "il progetto non individua nel dettaglio la gestione del percolato", come asserito da Ascoli Servizi Comunali, non vuol dire nulla se non si individuano le reali mancanze del progetto presentato. Anzi, il rimanere generici evidenzia (come già visto nei punti precedenti) una superficialità nella lettura del progetto e una volontà di fare osservazioni a prescindere dai contenuti del progetto presentato.

Riguardo al ricircolo del percolato esso è già stato autorizzato per la vasca III sub-lotti RSU.

Non è assolutamente vero che la pratica del ricircolo non è consentita nella gestione della discarica. Inoltre, citiamo la relazione tecnica di progetto che a pag. 58 recita: "è prevista la realizzazione di un sistema che consenta la pratica del ricircolo del percolato nel lotto riservato ai rifiuti solidi urbani una volta ultimato il conferimento degli stessi nei due sub-lotti dedicati (II-B e III)".

La pratica del ricircolo è stata dunque prevista al termine del conferimento dei rifiuti ed è una pratica già autorizzata per la vasca III oltre ad essere molto diffusa in tutta Italia.

Anche ARPAM si è espressa positivamente rispetto alla prima ipotesi di ricircolo del percolato in vasca III (vedere parere ARPAM n. 3783 del 05.02.2015).

6.5 LA NORMATIVA PREVEDE ALL'ALLEGATO N.1 AL D.LGS. 36/2003 PUNTO 1.4 CHE:

"Le verifiche di stabilità proposte siano tali da garantire che durante le condizioni operative il substrato della discarica non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica".

Sarebbe opportuno e maggiormente cautelativo effettuare le verifiche di stabilità considerando le condizioni più gravose realizzando verifiche locali che tengano conto dei cedimenti dell'argine e del corpo rifiuti.

Sono state eseguite tutte le verifiche di stabilità previste da normativa.

Tutte le verifiche eseguite hanno evidenziato coefficienti di sicurezza ampiamente al di sopra della normativa.



2.8 CONTRODEDUZIONI AL PUNTO “IL PROGETTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISCARICA E NON UNA SOTTOCATEGORIA”

A riguardo, Ascoli Servizi Comunali afferma quanto segue.

7 IL PROGETTO RIGUARDA LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA DISCARICA E NON UNA SOTTOCATEGORIA

Come già evidenziato nell'osservazione precedente la GETA srl individua una moltitudine di codici CER in ingresso al lotto per rifiuti non pericolosi (riferimento elaborato “PD.REL.01”). Tra questi, oltre ad essere presenti codici riferibili a fanghi, scorie, polveri, sono presenti anche i codici CER 191212, CER 190501, CER 190503 riferibili a rifiuti non pericolosi di provenienza urbana. Infatti nell'elaborato PD_EG_02 è indicata in planimetria la dicitura “Rifiuti urbani” per il lotto destinato ai rifiuti non pericolosi, indicando già l'uso che si vuole fare del lotto in questione.

Si presume pertanto, potendo tali rifiuti provenire da tutto il territorio nazionale, l'instaurarsi di un mercato libero del rifiuto comportando impatti rilevanti sul traffico veicolare della zona con conseguente aumento delle emissioni in atmosfera e gravi danni all'ambiente.

Inoltre la destinazione per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi della provincia di Ascoli Piceno è in netto contrasto con la normativa vigente in materia di programmazione e pianificazione dei rifiuti di origine urbana spettante agli Organi responsabili della programmazione e pianificazione e non al singolo proponente.

Come visibile a pag. 9 dell'elaborato “PD_REL_01 Relazione Tecnica di progetto”, i codici CER richiesti per i sub-lotti III e II-B destinati ai rifiuti urbani sono 5.

Per quanto ci riguarda 5 codici CER in ingresso non vuol dire una “moltitudine”, come affermato da Ascoli Servizi Comunali.

L'elaborato “PD_EG_02” riporta l'inquadramento dell'area e nello specifico, un estratto di mappa catastale. Non vi è riportata da nessuna parte, nell'elaborato citato, la dicitura “rifiuti urbani”.

Ad ogni modo, non è un mistero e risulta chiarissimo da tutti gli elaborati progettuali, che, con il progetto in oggetto e la domanda di VIA-AIA, la GETA stia richiedendo l'aggiornamento dell'AIA, in quanto gli RSU sono già stati abbancati in vasca III sub-lotti III e II-B, come da ordinanze presidenziali.

Quanto detto risponde anche all'affermazione infondata del verificarsi dell' “instaurarsi di un libero mercato del rifiuto”, in quanto in vasca III si stanno abbancando esclusivamente i



RSU provenienti dalla Provincia di Ascoli Piceno, in conformità con le ordinanze presidenziali in emergenza. Dunque, alla luce dei 5 codici CER richiesti in ingresso, non vi è alcun rischio di innesco di un libero mercato dei rifiuti per i due sub-lotti della vasca III destinati ai RSU.

Ancora, di seguito.

Inoltre la normativa prevede all'Allegato n.1 al D.Lgs. 36/2003 punto 1.4 che :

Non è possibile applicare il concetto di sottocategoria ai sensi del l'art.8 comma 3 del DM 27.09.2010 in quanto non ricorrono i presupposti per l'applicazione di tale articolo a causa della impossibilità di definire la tracciabilità per i rifiuti pericolosi e non pericolosi, soprattutto in relazione all'abbancamento promiscuo dei rifiuti proposto.

Dalla tavola PD_EG_12 , che rappresenta lo stato attuale del progetto che la GETA intende sia stato autorizzato tramite silenzio assenso, appare evidente la presenza di un setto di separazione in terra armata con rifiuti pericolosi che suddivide in modo promiscuo il lotto II in lotto IIa (per rifiuti non pericolosi) e Lotto IIb (per rifiuti pericolosi) . Questo contro il principio del concetto di individuazione del flusso distinto dei rifiuti pericolosi e non.

Infatti nella tavola PD_EG_15 è chiara la confusione nell'abbancamento dei rifiuti in quanto il setto di separazione tra i rifiuti pericolosi e non viene realizzato con terre armate riempite con rifiuto solido urbano contraddicendo lo stato attuale di cui alla tavola PD_EG_12.

Anche la posizione dei setti risulta non congrua e chiara tra le tavole sopra indicate.

Inoltre anche le modalità di separazione tra i sub lotti III e IV , realizzate con muro in c.a. meriterebbe maggiore rassicurazioni tecniche sia sulla tenuta idraulica che sulla stabilità.

L'articolo 8 comma 3 del DM 27.09.2010 dice: *"Le autorità competenti possono autorizzare all'interno di discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa valutazione del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, purché sia garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi"*.

Dato che i flussi, come descritto nel piano di gestione operativa e nella relazione tecnica di progetto, sono separati temporalmente (soluzione ritenuta idonea dalla Provincia e sulla quale ARPAM non ha fatto valutazioni negative), per quanto ci riguarda ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione dell'articolo citato.

Quanto detto risponde anche all'obiezione sull'elaborato PD_EG_12. La separazione dei flussi a livello temporale è stata valutata da ARPAM che non ha avuto obiezioni a riguardo, al momento della presentazione della prima ipotesi progettuale di adeguamento della vasca III



per l'abbancamento dei RSU nel sub-lotto III (Gennaio 2015, si veda parere ARPAM n. 3783 del 05.02.2015).

Riguardo a quanto dichiarato in merito alla tavola PD_EG_15, è vero che per rispondere alle ordinanze presidenziali si è reso necessario eseguire il setto di separazione rinforzando i Rifiuti Solidi Urbani. Detto questo, non vi è alcuna "confusione nell'abbancamento" in quanto:

- Sono state eseguite le verifiche di stabilità del setto di RSU rinforzati;
- Non è ancora iniziato l'abbancamento nel sub-lotto II-A e quanto eseguito è perfettamente congruo a quanto presentato, ed è possibile verificare il perfetto isolamento eseguito mediante la stesura della geomembrana in HDPE;
- Le quote di colmo e di base per ogni singolo sub-lotto sono perfettamente definite e con tali quote sono state eseguite le modellizzazioni 3D del corpo rifiuti (come visibile dalla tavola PD_EG_15) da cui si evince precisamente la volumetria disponibile per ogni singolo sub-lotto.

Non sono accettabili i presupposti delle affermazioni e delle osservazioni di Ascoli Servizi Comunalì.

7.1 ERRATA INTERPRETAZIONE DEL DGR 1547/09

Il progetto è redatto partendo da uno stato attuale (progetto presentato in data 15 ottobre 2015) che non è stato mai autorizzato dalla Provincia e che la Geta ha inteso autorizzare a causa della scadenza dei limiti temporali a disposizione degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione.

La Geta invoca, per l'acquisita autorizzazione ottenuta con il silenzio/assenso, il DGR 1547/09 Allegato 1 punto 1.2 pensando che le varianti proposte siano non sostanziali. E' indubbio che le varianti proposte dalla GETA con la richiesta di autorizzazione del 15 Ottobre 2015 siano SOSTANZIALI attesa la trasformazione da discarica per rifiuti pericolosi in discarica per rifiuti non pericolosi.

A riguardo, non vi è stata alcuna comunicazione sulla sostanzialità della variante in oggetto da parte dell'Autorità competente.

Quanto sostenuto: "È indubbio che le varianti proposte dalla GETA con la richiesta di autorizzazione del 15 Ottobre 2015 siano SOSTANZIALI attesa la trasformazione da discarica per rifiuti pericolosi in discarica per rifiuti non pericolosi", è un'affermazione errata e distorta in quanto la discarica non viene in alcun modo trasformata, poiché l'introduzione del "lotto



identificato come sottocategoria di discarica per rifiuti non pericolosi" (ai sensi dell'art. 8 comma 3 del DM 27.09.2010) era già stata fatta con la variante di Aprile 2015, per la quale l'Autorità Competente ha già deliberato favorevolmente (Determina della Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale n. 2136 del 04.09.2015).

La modifica di Ottobre 2015 modifica semplicemente la ripartizione delle volumetrie, rimanendo comunque al di sotto del limite di soglia previsto per dal D.Lgs. 152/06 art. 5 allegato VIII punto 5.4 che individua nel valore di 25.000 tonnellate il valore di soglia al di sopra della quale una variante viene dichiarata sostanziale.

7.2 IMPATTO PAESAGGISTICO CREATO DALL'INTERVENTO

L'intervento in oggetto comporta la realizzazione di un intervento che che modificherà in maniera evidente la collina di ubicazione della vasca nella vallata del Bretta, come ben visibile dalle sezioni proposte nelle quali il profilo finale della discarica viene elevato ben oltre il vecchio piano campagna e con quote in sormonto rispetto a quanto autorizzato anche superiore ai dieci metri.

Il sormonto di spessori superiori ai dieci metri comporta fenomeni di assestamento che potrebbero compromettere la funzionalità dei presidi ambientali.

Dalle sezioni di progetto proposte è evidente che spessore del sormonto supera anche del doppio lo spessore dei rifiuti autorizzato (vedi Tav. PD_Eg_08).

L'area di interesse è caratterizzata da elementi di pregio paesaggistico quali calanchi e aree boschive come anche evidenziato dalla Carta Tecnica Regionale. L'intervento modificherà totalmente lo stato dei luoghi e non si ritiene condivisibile la definizione "intervento poco incidente sull'attuale conformazione del paesaggio". Inoltre non è possibile considerare come impatto positivo le opere previste dal piano di ripristino in quanto queste devono essere considerate opere di mitigazione. Si ribadisce anche che il ripristino ambientale avverrà dopo ben 14 anni dall'inizio dei lavori di scavo, pertanto durante le fasi realizzative e gestionali non sono stati considerati gli impatti prodotti.

Non condividiamo in alcun modo l'affermazione "l'intervento modificherà totalmente lo stato dei luoghi". L'impatto dell'opera è stato valutato e calcolato ed è assolutamente compatibile con l'area in esame. Il capping definitivo è un'opera di mitigazione che deve essere considerata nel calcolo degli impatti positivi in quanto, non considerarla, equivarrebbe a dichiarare che non vi è alcuna opera di ripristino del post-gestione, cosa ovviamente non vera, con conseguente calcolo errato degli impatti.



Ribadiamo che l'impatto del sormonto una volta realizzato il capping definitivo è ridotto. Il calcolo eseguito ha evidenziato un impatto globale sul paesaggio (considerando fasi di cantiere, gestionale e post-gestionale) di +317,07 su una scala da -1.200 (massimo impatto positivo) a +1.200 (massimo impatto negativo), a cui corrisponde un impatto di entità "lieve".

Gli impatti generati dall'opera in questione sono stati dunque valutati e calcolati (si veda elaborato VIA_REL_12), sia in fase gestionale che post-gestionale, dando tra l'altro, in sicurezza, il fattore di correlazione massimo in fase gestionale riguardo all'impatto paesaggistico dell'opera durante il conferimento dei rifiuti in vasca (vedere figura 1 e tabella 9 dell'elaborato VIA_REL_12).

Per quanto detto e valutato non è assolutamente vero, dunque, che *"durante le fasi realizzative e gestionali non sono stati considerati gli impatti prodotti"*, così come affermato da Ascoli Servizi Comunali.

7.3 ASSENZA DI STUDIO SUGLI EFFETTI CUMULATI

Non è presente nel SIA e negli elaborati progettuali uno studio sugli effetti cumulati dell'intervento con le altre opere presenti nelle vicinanze.

In particolare dovrebbe essere analizzato l'effetto cumulato per la presenza in loco della discarica per rifiuti pericolosi della GETA Srl e per la presenza nelle vicinanze della discarica per rifiuti speciali IPGL.

La discarica dell'IPGL è chiusa dal 1994 (ben 22 anni fa), non ha autorizzazioni attive, inoltre deve essere effettuato un intervento di bonifica per il sito in oggetto, per cui ci risulta non aver senso valutare il cumulo con l'attività della G.E.T.A..

7.4 ASSENZA DI STUDI SULLA SITUAZIONE ANTE-OPERAM DELLO STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Dagli elaborati analizzati non risultano evidenze circa la situazione ante-operam delle acque superficiali e di conseguenza non è stata valutata la pressione esercitata dai punti di scarico sul Fosso Porchiano e sul Fosso Pianilli.

Il fosso Pianilli non è in alcun modo interessato dall'opera in oggetto.



Gli scarichi nel fosso Porchiano rimangono invariati rispetto a quanto valutato dalle autorità competenti in sede di AIA n. 2055/GEN e ss.mm.ii. e in sede di rilascio della Concessione idraulica allo scarico di cui alla lettera prot. 17408 del 15.04.2013 del Genio Civile.

3. CONCLUSIONI

Per quanto detto e sottolineato nel presente documento, le osservazioni pervenute da Ascoli Servizi Comunali risultano fuori luogo e infondate, in quanto basate su una visione estremamente superficiale e non approfondita del progetto presentato.

Risulta evidente in numerosi punti delle osservazioni suddette che è intenzione di Ascoli Servizi Comunali elaborare osservazioni a prescindere dal contenuto del progetto, dato che come ampiamente rilevato le osservazioni non hanno alcun riscontro nel progetto presentato e nella realtà dei fatti riguardante la vasca III di G.E.T.A..

Ascoli Piceno, 15.09.2016

Amministratore unico

Ivan Brandimarte



Cartelle

30.5% of 1.87 GB

Ultimo aggiornamento:
Gio, 5:31 pm
(Controlla)

- Posta in arrivo (4)
- Bozze
- Cestino
- Posta Inviata

Posta Raffaello

ESCI

Cartella

attuale:
Posta in arrivo ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Componi Indirizzi Cartelle Opzioni
Ricerca Aiuto

Regione
Marche

Lista
messaggi | Cancellazione | Precedente | Successivo | Inoltra | Inoltra con

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Procedimento unico VIA-AIA per ampliamento vasca III discarica G.E.T.A. - Procedura di V.I.A. ai sensi della LR 3/2012 e art. 23 D.Lgs. 152/06 - INVIO CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONI ex art. 13 co.3 L.R. 3/2012

Da: "Per conto di: certificata@pec.getasrl.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: Gio, 15 Settembre 2016 4:46 pm

A: "Provincia Settore Ambiente" <ambiente.provincia.ascoli@emarche.it>

Priorità: Normale

This message has been S/MIME signed

Signer: <posta-certificata@pec.aruba.it>, verified

View
Download

Signed Body, Attachments, MIME-Version parts:

Opzioni: Visualizza l'intestazione completa | Guarda la versione stampabile

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 15/09/2016 alle ore 16:46:28 (+0200) il messaggio "Procedimento unico VIA-AIA per ampliamento vasca III di V.I.A. ai sensi della LR 3/2012 e art. 23 D.Lgs. 152/06 - INVIO CONTRODEDUZIONI ex art. 13 co.3 L.R. 3/2012" è stato inviato da "certificata@pec.getasrl.it"

e indirizzato a:

ambiente.provincia.ascoli@emarche.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio identificativo univoco di questo messaggio è:

opec281.20160915164628.28708.02.1.63@pec.aruba.it

Scarica come file

Allegati:

untitled-[1.1.2] 0.7 k [text/html]

daticert.xml 1.3 k [application/xml]

Procedimento unico VIA-AIA per ampliamento vasca III discarica G.E.T.A. - Procedura di V.I.A. ai sensi della LR 3/2012 e art. 23 D.Lgs. 152/06 - INVIO CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONI ex art. 13

3.3 M [message/rfc822 certificata@]

